

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO ED I COMUNI DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA, PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

- **IL COMUNE DI FANANO**, rappresentato dall'Ing. **Massimo Florini** in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C.C. n. 36 del 27/12/2021 resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO**, rappresentato dall'Ing. **Alessio Nizzi** in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune medesimo, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. 78 del 13/12/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO**, rappresentato dal Geom. **Massimiliano Cirelli** in qualità di Responsabile del Settore "Tecnico", autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. 96 del 21/12/2021 resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato dall'Arch. **Denis Bertoncelli**, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. 85 del 04/12/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO** rappresentato da dall'Ing. **Giovanni Nobili** in qualità di Direttore dell'Area Servizi Tecnici, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. 133 del 16/12/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato dall'Arch. **Riccardo De Blasi** in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. 119 del 06/12/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI POLINAGO**, rappresentato dall'Arch. **Gian Luca Giullari** in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C.C. n. 29 del 26/11/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI RIOLUNATO**, rappresentato dall'Arch. **Denis Bertoncelli**, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C.C. n. 26 del 14/10/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI**, rappresentato dall'Ing. **Maria Rosaria Mocella** in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio. Manutenzione, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. 145 del 30/12/2021, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI SESTOLA**, rappresentato dal Sig. **Marco Bonucchi** in qualità di Vice Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione G.C. n. 139 dell'11/12/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO**, rappresentata dal Dott. Geol. **Giovanni Galbucci** in qualità di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo – Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione G.U. n. 88 del 14/12/2021 resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- **Che** con atto costitutivo sottoscritto in data 19/11/2013 i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola hanno costituito l'Unione dei Comuni del Frignano in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012, la quale dal 1° gennaio 2014 è subentrata ad ogni effetto alla soppressa Comunità Montana del Frignano;
- **Che** i comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo Nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola aderenti all'unione dei Comuni del Frignano fanno parte dell'ambito territoriale ottimale del Frignano e lo esauriscono;
- **Che** le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità e Unioni montane;
- **Che** l'art.7, co.3, della L.R.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella relativa alla Protezione Civile
- **Che** la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile;
- **Che** la L.R. n. 1 del 7 Febbraio 2005 dispone le "Norme in materia di Protezione Civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile";
- **Che** l'art. 1, comma 2, L.R. 1/2005, prevede che all'espletamento delle attività di Protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla L.R. 11/2001;
- **Che** la L.R. n. 13 del 30 Luglio 2015 dispone la "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", disciplinando all'articolo 14 il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile;
- **Che**, a seguito del decentramento amministrativo avviato con le leggi di riforma della pubblica amministrazione, è stato avviato un processo di aggregazione tra gli Enti Locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;

- **Che** già dall'anno 2002 la ex Comunità Montana del Frignano e i Comuni ricompresi nel suo ambito territoriale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, hanno stipulato convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi , tra cui quella per l'esercizio associato di funzioni materia di protezione civile;
- **Che** la suddetta gestione associata è poi stata oggetto di successivi rinnovi, per ultimo risultate dalla convenzione sottoscritta in data 03/04/2017 tra l'Unione dei Comuni del Frignano (subentrata dal 01/01/2014 alla soppressa Comunità Montana del Frignano) e i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo n/F., Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, relativa all'esercizio in forma associata di funzioni in materia di protezione civile per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
- **Che** in considerazione della positiva valutazione dei risultati conseguiti a tutt'oggi con la gestione in forma associata in oggetto, i Comuni dell'ambito ottimale del Frignano hanno concordato sull'opportunità di procedere alla stipula di una nuova convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni di cui trattasi per ulteriori cinque anni e così fino al 31/12/2026;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti sopracitati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto e finalità

Con la presente convenzione i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola (di seguito denominati “Comuni”), delegano all'Unione dei Comuni del Frignano, nell'ambito delle competenze assegnate agli enti locali dalla normativa vigente (art.108 D. Lgs. 31/03/1998 n. 112, L.R. 21/04/1999 n.3 e s.m.i) la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza.

Rimangono in capo ai comuni le competenze in materia di protezione civile previste dalla legislazione in materia (L. 24/02/1992 n.225 e s.m.i., L.R. 07/02/2005 n. 1 e s.m.i., D. Lgs. 31/03/1998 n.112, L.R. 21/04/1999 n.3 e s.m.i.).

L'Unione dei Comuni svolgerà inoltre i compiti previsti dall'art.6 della L.R. 07/02/2005 n. 1, con particolare riferimento:

- Alla raccolta dei dati e delle informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza sulla base delle direttive della Regione;
- Alla collaborazione per l'attuazione degli interventi previsti nei predetti programmi e piani, con particolare riguardo alle attività rivolte alla previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici, idraulici, di valanghe e di incendi boschivi;

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 2 - Modalità di esercizio della funzione conferita

L'Unione dei Comuni del Frignano esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione mediante l'organizzazione e la gestione anche economica delle funzioni e dei servizi.

I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il corretto esercizio della funzione stessa.

L'ente delegato deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione degli interventi, fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.

Art. 3 - Struttura organizzativa

In attuazione di quanto disposto dalle precedenti convenzioni a suo tempo stipulate, è stato costituito l'Ufficio Associato di Protezione Civile presso la sede dell'Unione dei Comuni, che ha messo a disposizione della gestione associata in argomento i propri strumenti ed attrezzature.

Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata di cui ai successivi articoli, sono adottati dall'Ente delegato.

Al fine di consentire un più razionale e corretto uso delle risorse umane a disposizione, per il funzionamento del servizio deve prioritariamente essere utilizzato il personale messo a disposizione dai Comuni e dall'Unione dei Comuni, anche coadiuvato da professionalità esterne.

A tale scopo presso l'Ente delegato possono essere comandati o distaccati, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

I dipendenti suddetti, per le attività riferite alla presente convenzione, operano funzionalmente coordinati dall'Ente delegato anche, eventualmente, mantenendo la sede di lavoro presso l'ente di appartenenza.

Art. 4 - Adempimenti dell'ufficio associato

L'Ufficio Associato di Protezione Civile svolge le attività ed assume le responsabilità per gli adempimenti sottoelencati:

1. Piani Comunali di Protezione Civile: integrazione, ampliamento e verifica ed adempimenti connessi ;
2. Piani sovracomunali di Protezione Civile: integrazione, ampliamento e verifica ed adempimenti connessi ;
3. Relazioni esterne, limitatamente alle funzioni delegate, con Comuni, Gruppi di Coordinamento, Ufficio Territoriale del Governo, Provincia, Associazioni di Volontariato e altri Enti;
4. Formazione per operatori dipendenti di enti pubblici e del volontariato;
5. Attività di coordinamento, di impulso e di informazione in merito agli adempimenti di competenza delle Amministrazioni Comunali.

Art. 5 - Il coordinatore dell'ufficio associato

Il Coordinatore dell'ufficio associato è nominato dall'Unione dei Comuni di concerto con i Comuni nel rispetto di quanto previsto al 3° comma dell'art. 3.

OBBLIGHI E GARANZIE

Articolo 6 – Adempimenti dell’Unione dei Comuni

L’Unione dei Comuni si impegna:

1. al coordinamento, limitatamente alle funzioni delegate, tra tutti i soggetti istituzionali preposti alla protezione civile;
2. all’aggiornamento, per ciascun Comune, dei programmi informatizzati di protezione civile forniti da parte dei competenti uffici regionali, nonché alla formazione periodica degli addetti comunali all’utilizzo dei programmi di cui sopra;
3. alla predisposizione di studi di settore finalizzati alla realizzazione del Piano sovra comunale e dei Piani comunali di protezione civile;

Art. 7 – Adempimenti dei Comuni

I Comuni si impegnano:

1. alla raccolta e trasmissione all’Unione dei Comuni dei dati utili per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani di emergenza;
2. alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per la definizione dei predetti piani.
3. alla corretta custodia ed utilizzo del software applicativo di protezione civile fornito in uso dall’Unione dei Comuni;
4. alla individuazione di un referente, di norma il responsabile per la protezione civile, addetto a seguire i lavori per la formazione dei piani e all’utilizzo del software citato, che in particolare curi:
 - a) il reperimento, l’inserimento e l’aggiornamento dei dati disponibili nei programmi in dotazione al Comune;
 - b) la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico;
 - c) la partecipazione a corsi di formazione;

RAPPORTI FINANZIARI

Art. 8 – Costi di gestione

Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione sono a carico dei Comuni deleganti e dell’Unione dei Comuni.

La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale e di un rendiconto di gestione.

In particolare l’Unione dei Comuni dovrà trasmettere ad ogni ente associato:

- a) l’ipotesi di bilancio preventivo annuale, entro il mese precedente la scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti;
- b) il rendiconto di gestione, entro il mese precedente la scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l’approvazione del rendiconto.

Il bilancio del servizio sarà su base annua e dovrà tenere conto sia degli eventuali incentivi assegnati a sostegno della gestione associata, sia delle spese di gestione come di seguito specificate:

Personale

- Stipendi ed altri assegni fissi comprensivi degli oneri riflessi, nonché compensi per eventuali incarichi di collaborazione o consulenza
- Trattamenti accessori, indennità, rimborsi
- Formazione
- Servizio mensa

Spese di funzionamento

- Stampati, cancelleria, abbonamenti
- Acquisto attrezzature e manutenzioni
- Spese postali
- Spese telefoniche
- Eventuali prestazioni di servizi esterni

Spese generali imputabili al servizio

- Luce, riscaldamento, fitti, pulizie
- Assicurazioni, acqua, manutenzioni, automezzo
- Funzionamento segreteria

Sulla base del bilancio annuale di previsione del servizio trasmesso dall'Unione, da ciascun Comune provvede ad iscrivere pro-quota nei rispettivi bilanci le stesse spese di riferimento. L'Unione dei Comuni provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari per il funzionamento dello Sportello Unico.

Ulteriori spese legate allo sviluppo del servizio verranno finanziate con successivi e appositi impegni degli enti convenzionati.

I comuni dovranno versare gli oneri di secondo le scadenze definite in apposito piano finanziario concordato tra l'Unione e i Comuni stessi.

Art. 9 - Criteri di riparto

Il riparto della spesa a carico degli enti convenzionati avverrà secondo i seguenti parametri:

- 20% a carico dell'Unione dei Comuni;
- 40% suddiviso tra i Comuni sulla base della popolazione al 31/12 dell'anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione.
- 40% suddiviso tra i Comuni in proporzione alla loro estensione territoriale.

Nel caso il personale sia messo a disposizione dai Comuni, l'Unione dei Comuni dovrà rimborsare ai Comuni di riferimento il costo complessivo del dipendente.

L'Unione dei Comuni potrà intervenire finanziariamente, mediante ulteriori fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi a carico dei Comuni convenzionati.

Sarà cura dell'Unione dei Comuni fornire ai Comuni dettagliato rendiconto delle spese sostenute annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 10 - Estensione del rapporto convenzionale

Qualora altri Enti, anche non compresi nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni, intendano aderire alla presente convenzione in una fase successiva alla sua stipula, potranno farlo previa adozione della convenzione stessa da parte degli Organi competenti sia dell'Unione che dell'Ente che richiede l'adesione.

In tale ipotesi i costi di gestione del servizio verranno ripartiti tenuto conto della nuova adesione.

FORME DI INDIRIZZO, CONSULTAZIONE E COORDINAMENTO TECNICO

Art. 11 - Organo di indirizzo e controllo

Per garantire l'esercizio coordinato delle funzioni si riunisce, di norma due volte all'anno, e qualora lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti, la Giunta dell'Unione dei Comuni, al fine di definire gli indirizzi di carattere politico amministrativo da attuare nell'ambito della presente convenzione, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Art. 12 - Comitato tecnico e commissione vigilanza

E' istituito un comitato tecnico composto dai referenti individuati da ciascun ente aderente alla presente convenzione, con i seguenti compiti:

- esprimere un parere vincolante in ordine all'assetto organizzativo
- verificare periodicamente l'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo;
- collaborare all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi predefiniti;
- stabilire criteri generali di comportamento in tema di gestione della convenzione;
- esprimere pareri su questioni tecniche di particolari complessità;
- svolgere un ruolo consultivo sulle questioni e sui problemi concernenti la convenzione;

Il predetto comitato tecnico si riunirà periodicamente anche al fine di monitorare l'andamento della gestione associata per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste, nonché per il suggerimento di correttivi ritenuti eventualmente necessari ai fini dell'ottimale andamento della gestione.

DURATA

Art. 13

La presente convenzione ha durata per anni cinque con decorrenza dal 01/01/2022, con possibilità di rinnovo per analogo periodo alle stesse condizioni, previo assenso di tutti gli Enti aderenti da esprimersi con atto deliberativo dell'organo esecutivo.

La presente convenzione subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati.

RECESSO - RISOLUZIONE

Art. 14 – Recesso dalla convenzione

Ogni Ente aderente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa deliberazione del Consiglio Comunale.

La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente dell'Unione con preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso sarà operativo in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Ente che recede rimane obbligato per le quote di spettanza fino al momento del recesso, per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le eventuali obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

I rapporti finanziari sopracitati saranno regolati di intesa tra l'Ente recedente e l'Unione dei Comuni del Frignano.

Art. 15 - Risoluzione della convenzione

Il rapporto convenzionale e la delega potranno cessare in qualunque momento per mutuo consenso degli Enti convenzionati, o a seguito di provvedimenti di riordino istituzionale che comportino modifiche dell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni del Frignano.

RESPONSABILITA'

Art. 16

Il mancato rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti, comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

CONTROVERSIE

Art. 17

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

REGISTRAZIONE

Art. 18

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. La registrazione è a carico della parte richiedente.

Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI FANANO

Massimo Florini

p. IL COMUNE DI FIUMALBO

Alessio Nizzi

p. IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO

Massimiliano Cirelli

p. IL COMUNE DI MONTECRETO

Denis Bertoncelli

p. IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Giovanni Nobili

p. il COMUNE DI PIEVEPELAGO

Riccardo De Blasi

p. IL COMUNE DI POLINAGO

Gian Luca Giullari

p. il COMUNE DI RIOLUNATO

Denis Bertoncelli

p. IL COMUNE DI SERRAMAZZONI

Maria Rosaria Mocella

p. IL COMUNE DI SESTOLA

Marco Bonucchi

p. l' UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Giovanni Galbucci